

**COESIONE
ITALIA 21-27**

LAZIO



**Convenzione
tra l’Autorità di Gestione del PR Lazio
FESR 2021-2027 e LAZIOcrea S.p.A.**

“Supporto all’Area Coordinamento dei Controlli”

CUP F89B23000110009



Cofinanziato
dall’Unione europea



**REGIONE
LAZIO**



CONVENZIONE
per l'attuazione del servizio di

“Supporto all’Area Coordinamento dei Controlli”

Tra

Regione Lazio (di seguito denominata "*Regione*"), con sede legale in Roma, Via Cristoforo Colombo n. 212, C.F. 80143490581, rappresentata dal Direttore della Direzione Regionale per lo Sviluppo Economico, le Attività Produttive e la Ricerca Dott.ssa Tiziana Petucci, domiciliato presso la sede, in ragione della carica ed agli effetti del presente atto, autorizzata alla firma in virtù della D.G.R. n. 20 del 22/01/2019, in qualità di Autorità di Gestione del Programma Regionale FESR Lazio per il periodo 2021–2027 (di seguito anche denominata “AdG FESR”)

E

LAZIOcrea S.p.A. (di seguito anche denominata “LAZIOcrea”) con sede in Roma, Via del Serafico, 107, 00142, Codice Fiscale, Partita I.V.A. e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Roma 1366233100, iscritta nel R.E.A. di Roma con il n. 531128, rappresentata dal Direttore della Direzione Fondi Comunitari Formazione e Servizi per l'impiego Dott.ssa Claudia Ariano e dal Direttore della Direzione Organizzazione Avv. Andrea Spadetta, autorizzati alla firma del presente atto in virtù della Delibera del C.d.A. del 16/12/2022 e della Delibera del C.d.A. del 22/09/2023

congiuntamente, le “Parti”

premesse

- VISTO lo Statuto della Regione Lazio;
- VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6, concernente "Disciplina sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale" e s.m.i;
- VISTO il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n.1 concernente “Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta regionale” e s.m.i.;
- VISTO il Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i., “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5.5.2009, n. 42” e ss.mm.ii., e in particolare l’art. 10;
- VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 e ss.mm.ii del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

- VISTO il Regolamento (UE) n. 1301/2013 e ss.mm.ii del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga il Regolamento (CE) n. 1080/2006;
- VISTO il Programma Operativo Regionale FESR 2014-20 della Regione Lazio - Obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione", approvato con decisione della Commissione C (2015) 924 del 12 febbraio 2015, come da ultimo modificato con decisione della Commissione C (2022) 5476 del 26 luglio 2022;
- VISTO il Regolamento (UE) 2020/2093 del Consiglio del 17 dicembre 2020 che stabilisce il Quadro Finanziario Pluriennale (QFP) per il periodo 2021-2027;
- VISTO il Regolamento (UE) 2021/1058 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione che stabilisce regole comuni applicabili al FESR;
- VISTO il Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 recante disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, Migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;
- VISTA la Decisione di esecuzione C (2022) 4787 finale del 15 luglio 2022 con cui la Commissione europea ha adottato l'Accordo di Partenariato con l'Italia – CCI 2021IT16FFPA00;
- VISTA la Decisione di esecuzione C (2022) 7883 del 26 ottobre 2022 con cui la Commissione Europea ha approvato il Programma "PR Lazio FESR 2021-2027", contrassegnato con il CCI I021IT16RFPR008;
- VISTA la DGR n. 950 del 3 novembre 2022 di Presa d'atto della Decisione C (2022) 7883 del 26 ottobre 2022 della Commissione Europea di approvazione del Programma Regionale PR Lazio FESR 2021-2027 nell'ambito dell'Obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita";
- VISTO l'art. 5 della L.R. n. 12 del 24 novembre 2014;
- VISTO lo Statuto della Società LAZIOcrea S.p.A., approvato con Deliberazione della Giunta regionale 29 maggio 2018, n. 251 che all'art. 1.2 prevede che la Società opera nei confronti della Regione Lazio secondo le modalità dell'*in house providing*, nel rispetto delle direttive regionali in materia di esercizio del controllo analogo. La Società è pertanto soggetta ai poteri di indirizzo e controllo – strategico e operativo – della Regione Lazio, analogamente a quelli che quest'ultima esercita sui propri uffici e servizi; e all'1.3 prevede espressamente che i rapporti tra la Regione Lazio e la Società siano regolati "dalle disposizioni comunitarie, nazionali e regionali vigenti, dal presente statuto e da uno o più contratti di servizio, da stipulare sulla base dei criteri e dei contenuti predefiniti con delibera della Giunta Regionale, in conformità ai principi generali enucleati dalla giurisprudenza europea ed amministrativa in materia di *in house*";
- VISTO il Testo Unico delle società partecipate D.lgs. 19 agosto 2016, n.175 e il D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100 "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante testo unico in materia di società a partecipazione pubblica";

- VISTO che con Deliberazione della Giunta regionale n. 49 del 23/02/2016, la Regione Lazio ha emanato una normativa in ordine al sistema di controllo analogo sulle proprie società in house, dettando procedure e regole omogenee ed uniformi a cui le stesse devono attenersi, nonché le norme di comportamento rivolte ai rappresentanti regionali all'interno degli organi di amministrazione delle società controllate;
- VISTO l'art. 7 del D.lgs. 36/2023, "Principio di auto-organizzazione amministrativa";
- CONSIDERATO che il comma 2, del suddetto articolo, prevede che *"Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono affidare direttamente a società in house lavori, servizi o forniture, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 1, 2 e 3. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti adottano per ciascun affidamento un provvedimento motivato in cui danno conto dei vantaggi per la collettività, delle connesse esternalità e della congruità economica della prestazione, anche in relazione al perseguimento di obiettivi di universalità, socialità, efficienza, economicità, qualità della prestazione, celerità del procedimento e razionale impiego di risorse pubbliche. In caso di prestazioni strumentali, il provvedimento si intende sufficientemente motivato qualora dia conto dei vantaggi in termini di economicità, di celerità o di perseguimento di interessi strategici. I vantaggi di economicità possono emergere anche mediante la comparazione con gli standard di riferimento della società Consip S.p.a. e delle altre centrali di committenza, con i parametri ufficiali elaborati da altri enti regionali nazionali o esteri oppure, in mancanza, con gli standard di mercato"*;
- VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 952 del 16 dicembre 2021, con la quale è stato approvato lo schema di contratto quadro tra Regione Lazio e LAZIOcrea S.p.A. per il periodo 2022-2026 che prevede all' Articolo 2 (Oggetto e durata) *"...omissis...In ogni caso, gli interventi previsti nei Programmi Operativi Regionali, finanziati o co-finanziati con fondi strutturali dell'Unione Europea, saranno oggetto di apposite convenzioni in conformità alle disposizioni comunitarie vigenti in materia"*;
- VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 952 del 16 dicembre 2021, con la quale è stato approvato lo schema di contratto quadro tra Regione Lazio e LAZIOcrea S.p.A. per il periodo 2022-2026 che aggiorna le DGR 840/2018 che contiene in allegato apposita designazione redatta ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito RGPD) che individua Regione Lazio Titolare del trattamento a LAZIOcrea Responsabile del trattamento;
- VISTA la determinazione del Direttore della Direzione Centrale Acquisti n. G17956 del 16/12/2022 che approva la valutazione sulla congruità dei servizi di LAZIOcrea S.p.A., ex art. 192 comma 2 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei Contratti Pubblici" nell'ambito del POA 2023;
- VISTA la nota prot. n. 1170399 del 21/11/2022 dell'Autorità di Gestione, Direttore della Direzione Regionale per lo Sviluppo Economico, Attività Produttive e Ricerca Direttore Dott.ssa Tiziana Petucci avente ad oggetto: PR FESR Lazio 2021/2027. Richiesta attivazione servizio "Supporto all'Area Coordinamento dei controlli" e la nota prot. n. 1336791 del 28/12/2022 con la quale la Società LAZIOcrea S.p.A. ha inviato il Piano delle attività per il servizio richiesto;
- PRESO ATTO della nota prot. n. 147489 dell'08/02/2023 con la quale l'Autorità di Gestione del FESR Lazio ha richiesto un'integrazione al Piano delle attività trasmesso da LAZIOcrea e le note prot. n. 0011503 del 15/06/2023 e prot. 0875002 del 03/08/2023 con cui la Società ha trasmesso il Piano per il supporto all'Area coordinamento dei

controlli nelle attività di controllo degli interventi selezionati nell'ambito del PO FESR Lazio 2014-2020 ed il Piano per il supporto all'Area Coordinamento dei Controlli per le misure finanziate a valere sul PR FESR Lazio 2021-2027 entrambi contenenti il dettaglio tecnico delle attività; la valorizzazione economica delle stesse, la descrizione dei costi applicati, le procedure amministrative, tecniche e finanziarie che regolano la fornitura del servizio, la struttura responsabile della fornitura con annesso dettaglio delle caratteristiche delle risorse impegnate nella realizzazione dei predetti servizi;

- VISTO che LAZIOcrea ha maturato una specifica esperienza nell'ambito delle attività di supporto al controllo dell'Area Sistemi di Controllo relative ai fondi strutturali nelle precedenti programmazioni e dispone delle specifiche professionalità necessarie a garantire una migliore gestione delle attività da realizzare in tale ambito;
- VISTO il quadro descrittivo dei servizi contenuti negli allegati Piani delle Attività sopra indicati che si allegano in copia;
- VISTO che l'affidamento di servizi di supporto all'Area Sistemi di Controllo rende necessaria la definizione degli ambiti di attività di LAZIOcrea allo scopo di disciplinare i reciproci diritti ed obblighi ai fini dello svolgimento delle attività;
- CONSIDERATO che le competenti strutture dell'amministrazione regionale hanno esaminato i Piani delle Attività, forniture e lavori necessari alla realizzazione del servizio di supporto all'Area Sistemi di Controllo ritenendolo adeguato;
- VISTA la Determinazione n. GI 1751 del 05/09/2023 avente ad oggetto "PR FESR LAZIO 2021/2027. Progetto A0393B0012. CUP F89B23000110009. Affidamento in house, ex art. 7 del D.Lgs 36/2023, a LAZIOcrea S.p.A. del servizio di supporto all'Area Sistemi di Controllo nell'ambito del PO FESR 2014-2020 e del PR Lazio FESR 2021-2027. Impegno di spesa di euro 1.206.760,56 sui capitoli U0000A45122, U0000A45123 e U0000A45124- E.F. 2023-2024. Disimpegno di euro 442,25 (impegni nn. 10035/2023, 10047/2023, 10051/2023) sui capitoli U0000A42191, U0000A42192 e U0000A42193 - EF 2023. Nomina del Responsabile Unico del Progetto", che approva il relativo Schema di Convenzione tra Regione Lazio e LAZIOcrea

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

(Premesse ed allegati)

- I. Le premesse e gli allegati contenenti i Piani delle Attività costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Art. 2

(Oggetto)

- I. La presente Convenzione ha per oggetto la disciplina dei rapporti tra Regione Lazio e LAZIOcrea S.p.A. relativamente allo svolgimento di due linee di attività previste dai documenti allegati:
 - a) Piano delle attività per il Supporto all'Area Sistemi di controllo nelle attività di controllo degli interventi selezionati nell'ambito del PO FESR Lazio 2014-2020 (allegato I).

- b) Piano delle attività per il Supporto all'Area Sistemi di Controllo per le misure finanziate a valere sul PR FESR Lazio 2021-2027". (allegato 2).

Art. 3
(Durata della Convenzione)

1. Con riferimento alla prima linea di attività, come declinata nell'allegato 1, la presente Convenzione ha decorrenza dal 01/01/2023 fino al 31/07/2023 compreso.
2. Con riferimento alla seconda linea di attività, come declinata nell'allegato 2, la presente Convenzione ha decorrenza dal 01/01/2023 fino al 31/12/2024 compreso, salvo disdetta scritta di una delle parti da comunicarsi con un preavviso di almeno 6 (sei) mesi. La Convenzione è rinnovabile, d'intesa tra le parti, per ulteriori due anni più due.
3. LAZIOcrea si impegna, anche oltre la data di cui al comma 2, al completamento degli adempimenti necessari alla chiusura delle attività oggetto della presente Convenzione.
4. Le modifiche ed integrazioni alla Convenzione sono regolate per iscritto tra le parti, anche in forma di Addendum.

Art. 4
(Piano delle Attività)

1. Per realizzare le attività affidate e previste nei Piani di Attività, LAZIOcrea opererà in conformità a quanto disciplinato dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale di riferimento vigente e tenuto conto degli atti d'indirizzo tecnico-operativi dell'Autorità di Gestione del PO FESR Lazio 2014-2020 e del PR FESR 2021-2027, tra cui il Si.Ge.Co. - Sistema di Gestione e Controllo, i Manuali delle Procedure, le circolari attuative, nonché di qualsiasi ulteriore atto/indirizzo adottato dall'AdG FESR nel corso dell'esecuzione della presente Convenzione.
2. Qualora si configuri l'esigenza o l'opportunità di avviare attività non previste nei PdA, su richiesta dell'AdG FESR, LAZIOcrea predisporrà uno specifico documento ad integrazione dello stesso, che dovrà essere soggetto all'approvazione dell'AdG FESR e delle altre competenti strutture regionali.
3. Qualora si configuri l'esigenza o l'opportunità di variazioni significative delle attività previste nei Piani delle Attività, conseguenti alle variazioni dei criteri e delle modalità con i quali si è proceduto all'elaborazione dello stesso, LAZIOcrea potrà sottoporre all'AdG, per la sua valutazione ed eventuale approvazione, una proposta motivata di rimodulazione del Piano medesimo con esplicita evidenza degli effetti di tali variazioni sul piano finanziario e gestionale.

Art. 5
(Obblighi dell'AdG FESR)

1. L'AdG FESR fornisce indicazioni strategiche ed operative, rispetto alle quali LAZIOcrea deve conformarsi nell'esecuzione delle attività previste dai PdA, impegnandosi a:
 - a. rendere disponibili le risorse finanziarie di cui al successivo art. 9;
 - b. rendere disponibili le informazioni pertinenti per l'esecuzione dei suoi compiti e per l'attuazione delle operazioni, comprese eventuali variazioni del piano finanziario del Programma Regionale FESR derivanti dall'assegnazione

dell'importo di flessibilità, dall'eventuale disimpegno o da rettifiche finanziarie del Programma aventi incidenza sugli obiettivi delegati;

- c. fornire le specifiche del sistema di gestione e controllo del Programma Regionale FESR Lazio, la manualistica in uso presso l'AdG, procedure e check list per le verifiche di propria competenza, atti organizzativi adottati dalla stessa, comprese le misure di prevenzione dei rischi ed antifrode;
 - d. garantire la disponibilità di un sistema informatizzato per la raccolta e lo scambio elettronico dei dati, relativi a ciascuna operazione, necessari per la sorveglianza, la valutazione, la gestione finanziaria, la verifica e l'audit, in conformità a quanto disciplinato dai regolamenti comunitari;
 - e. assolvere ad ogni altro onere ed adempimento, previsto a carico della AdG FESR, dalla normativa comunitaria in vigore, per tutta la durata della presente Convenzione.
2. L'AdG FESR effettua controlli periodici presso LAZIOcrea ai fini del monitoraggio e della verifica sulla qualità e quantità dei servizi erogati, sulla corretta attuazione degli interventi nel rispetto delle procedure previste, compiendo i necessari adempimenti per determinare la regolare esecuzione degli stessi.

Art. 6

(Obblighi di LAZIOcrea S.p.A.)

- I. LAZIOcrea si impegna all'esecuzione dei seguenti adempimenti:
 - a. realizzare integralmente le attività previste dai Piani delle Attività, nel rispetto dei termini di cui all'art. 3 e con le modalità operative approvate dall'AdG FESR;
 - b. assicurare lo svolgimento delle attività in coerenza con gli obiettivi assegnati, nel rispetto di criteri di efficacia e di efficienza dell'azione amministrativa, e provvedere ad adeguare i contenuti delle attività agli indirizzi ed alle specifiche richieste formulate dall'AdG, ai Regolamenti ed alla pertinente normativa comunitaria e nazionale;
 - c. garantire l'esecuzione delle attività di propria competenza nel rispetto delle disposizioni regolamentari sui controlli e sull'ammissibilità delle spese e delle tempistiche definite dall'AdG, al fine di consentire il raggiungimento dei target finanziari del Programma;
 - d. sottoporsi alla vigilanza dell'AdG FESR sullo svolgimento delle attività e sull'utilizzazione delle risorse assegnate al servizio, anche mediante ispezioni e controlli svolti ai sensi di quanto previsto dai Regolamenti (UE);
 - e. tenere tutta la documentazione riconducibile alle attività realizzate ed alle spese rendicontate, presso la sede legale di LAZIOcrea o, previa comunicazione scritta, presso altra sede operativa di LAZIOcrea, al fine di consentire in qualunque momento il controllo puntuale della destinazione attribuita al finanziamento del servizio;
 - f. fornire, anche attraverso il sistema informativo e di monitoraggio reso disponibile dall'AdG FESR e secondo le modalità da questa stabilite, tutti i dati finanziari, procedurali e fisici attinenti la realizzazione del servizio;
 - g. garantire il rispetto dei livelli di servizio e degli indicatori di risultato, di cui al

par. 4 del PdA;

- h. adottare, fatto salvo l'esercizio delle proprie autonome competenze e responsabilità amministrative ed operative, tutte le soluzioni organizzative e tecniche idonee a garantire l'economicità, l'efficacia e l'efficienza della propria azione;
- i. fornire ai propri dipendenti, anche se impiegati presso le sedi e gli uffici dell'Amministrazione, tutte le dotazioni tecniche e tecnologiche strumentali al corretto svolgimento dei progetti loro affidati;
- j. presidiare e verificare la correttezza dei comportamenti dei propri dipendenti e/o collaboratori, tenendo indenne la Regione da qualsiasi eventuale pretesa dei propri dipendenti e/o collaboratori ed intervenendo, ove occorra, nei relativi giudizi;
- k. adottare, nell'esecuzione della Convenzione, i provvedimenti e le cautele necessarie a garantire la sicurezza dei propri dipendenti, nonché ad evitare danni a beni pubblici e privati. Ogni e più ampia responsabilità nel caso di infortuni o danni di qualsivoglia genere e quant'altro dovesse comunque derivare, ricadrà esclusivamente sulla Società, restando completamente esonerata da tale responsabilità la Regione ovvero i suoi incaricati a qualsiasi titolo;
- l. non intrattenere o far intrattenere dai dipendenti, amministratori e consulenti rapporti di collaborazione, assistenza e/o di cointeressenza con persone fisiche o giuridiche che abbiano interesse alla realizzazione di prestazioni comunque correlate all'oggetto della Convenzione;
- m. non porre in essere fatti e comportamenti che, sotto ogni profilo, possano determinare direttamente o indirettamente, situazioni di incompatibilità in relazione alle attività oggetto della Convenzione.

Art. 7

(Organizzazione delle strutture e modalità attuative)

1. Al fine di dare attuazione alla presente Convenzione e agli obblighi derivanti dalla normativa comunitaria e nazionale applicabile, LAZIOcrea è tenuta ad organizzare le proprie strutture tecnico-amministrative in modo da assicurare il rispetto dei criteri di efficacia e di efficienza dell'azione amministrativa, della sana gestione finanziaria e della corretta rendicontazione delle attività, nel rispetto delle disposizioni fornite dall'AdG FESR.
2. Le funzioni ed i compiti relativi al personale di LAZIOcrea per l'attuazione del servizio oggetto della presente Convenzione sono attribuiti attraverso atti interni di LAZIOcrea, secondo quanto previsto nel Sistema di Gestione e Controllo.
3. L'esecuzione delle attività deve avvenire nel rispetto della normativa in materia di trasparenza e di anticorruzione.

Art. 8

(Obblighi di riservatezza)

1. Tutte le informazioni comunicate da una Parte all'altra saranno ritenute strettamente riservate e saranno utilizzate unicamente per gli scopi del presente contratto. In particolare il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso ovvero di cui abbia anche solo la mera visibilità in ragione dell'appalto, impegnandosi a non divulgarli in alcun modo e sotto qualsiasi forma, nonché a non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente Contratto mantenendo la più assoluta riservatezza in merito al contenuto del contratto, ai dati scambiati e alle operazioni eseguite; tale vincolo di riservatezza sarà mantenuto per i successivi due anni dalla cessazione degli effetti del Contratto.
2. Ciascuna Parte si obbliga a adottare nei confronti delle informazioni dell'altra Parte almeno gli stessi mezzi di tutela e di protezione utilizzati per le proprie informazioni riservate e, in ogni caso, a adottare cautele quanto meno ragionevoli al fine di prevenire la divulgazione e di proteggere la riservatezza delle informazioni, sia orali che scritte, ricevute nell'ambito dei presenti accordi.
3. LAZIOcrea deve mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso ovvero di cui abbia solo anche la mera visibilità in ragione delle prestazioni oggetto della presente Convenzione, impegnandosi a non divulgarli in alcun modo e sotto qualsiasi forma, nonché a non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione delle attività.
4. Ciascuna parte nello svolgimento delle attività oggetto del presente Contratto garantisce che anche i propri dipendenti, collaboratori e consulenti, che per ragione della propria autorizzazione al trattamento vengano a conoscenza delle suddette informazioni riservate, siano tenuti all'osservanza degli obblighi di riservatezza anzidetti; tali obblighi sono estesi ad eventuali subappaltatori.
5. Nell'attuazione della presente Convenzione, le Parti si impegnano all'osservanza delle norme e prescrizioni in materia di trattamento dei dati personali nel pieno rispetto di quanto previsto dalla normativa sulla privacy: Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali – (RGPD) e D.lgs. n. 196/2003 (Codice privacy) e successive modifiche e/o integrazioni.
6. In relazione alle attività affidate ai sensi della presente Convenzione, il titolare del trattamento dei dati è la Regione Lazio.

Articolo 9

(Trattamento dei dati personali e trasparenza)

1. Le Parti si impegnano a trattare i dati personali di cui avranno conoscenza in virtù dell'esecuzione della presente Convenzione nei limiti, nelle forme e con le modalità previste dalla normativa vigente.
2. Per i suddetti scopi, le Parti dichiarano che i dati personali forniti con la Convenzione sono esatti, precisi e rispondenti al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi nei rispettivi archivi elettronici e cartacei.
3. Le Parti, con la firma della Convenzione, reciprocamente attestano di avere erogato al proprio personale coinvolto nella Convenzione le proprie informative previste sulla protezione dati personali. Gli addetti alla gestione della Convenzione, il personale addetto alle lavorazioni e all'erogazione dei servizi ad esso connessi, compresi gli

amministratori, sono al corrente del fatto che esiste un rapporto contrattuale fra le Parti e che i propri dati personali, opportunamente minimizzati, possono essere portati a conoscenza dell'altra Parte per finalità connesse alla corretta esecuzione del contratto nel rispetto di quanto previsto dalla legislazione vigente in materia.

4. La comunicazione dei dati potrà avvenire verso eventuali agenti o soggetti coinvolti nel processo di vendita o supervisione o verso altri appaltatori quando questo sia assolutamente necessario per dare corretto seguito a richieste del cliente stesso.
5. Relativamente ai dati personali oggetto di trattamento. La Regione Lazio, in qualità di Titolare del Trattamento, garantisce che i dati personali saranno trattati ai sensi del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito RGPD), e ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (di seguito CODICE PRIVACY) e successive modificazioni. I dati personali saranno utilizzati esclusivamente per il perseguimento delle finalità istituzionali proprie della Regione Lazio, nei limiti stabiliti da espresse disposizioni normative e saranno trattati per finalità connesse e strumentali alla presente Convenzione per l'esecuzione del contratto sulla base del disposto dell'art. 6 comma 1, lettere b), c) e) del RGPD.
6. La Regione Lazio può raccogliere dati personali anche di categorie particolari (articolo 9 comma 2 lettera g del RGPD e art. 2 sexies comma 2 lettera m) e dati relativi a condanne penali e reati (articolo 10 del RGPD e art. 2. octies comma 3 lettera c del Codice Privacy). Tali dati saranno trattati per le sole finalità previste dalla normativa vigente, mediante l'ausilio di strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza, la riservatezza, l'integrità e la disponibilità degli stessi, al fine di garantire la corretta gestione delle procedure del Pr FESR 2021-2027 come disciplinate dalla Convenzione e dai regolamenti richiamati.
7. I dati saranno trattati per il tempo necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti e comunque secondo i termini previsti dagli obblighi di legge e comunque per un tempo non inferiore ai 14 anni dalla conclusione delle attività previste dalla Convenzione.
I dati personali saranno trattati con strumenti informatici e con altri mezzi all'interno dello Spazio Economico Europeo.
8. I dati potranno essere comunicati a:
 - LAZIOcrea S.p.A., società *in house* di Regione Lazio, designata responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del RGPD, nonché agli ulteriori responsabili eventualmente dalla stessa individuati;
 - Agenzie ed Enti dello Stato esclusivamente in adempimento di eventuali obblighi di legge e non verranno in alcun modo diffusi;
 - Autorità di Gestione dei fondi FESR;
 - Ad auditor esterni che abbiamo funzione di controllo.
9. I soggetti coinvolti sono sottoposti alla normativa sulla trasparenza e quindi i loro dati potranno essere pubblicati su apposite pagine web come meglio specificato a seguire.
10. Tutti i soggetti, ove necessario, saranno designati responsabili o sub-responsabili del trattamento ai sensi dell'art. 28 del RGPD.

11. L'interessato potrà sempre esercitare i diritti previsti dalla legislazione vigente, se e quando applicabili:
- diritto di accesso ai dati personali che La riguardano, (art. 15 RGPD);
 - diritto di rettifica dei Suoi dati personali, (art. 16 RGPD);
 - diritto alla cancellazione dei Suoi dati personali (art. 17 RGPD);
 - diritto di limitazione di trattamento dei Suoi dati personali (art. 18 RGPD);
 - diritto di opposizione al trattamento dei Suoi dati personali (art. 21 RGPD).
12. Eventuali richieste avanzate per l'esercizio dei Suoi diritti dovranno essere rivolte: - via raccomandata A/R all'indirizzo: Regione Lazio via R. Raimondi Garibaldi, n. 7 - 00145 Roma. - via telefono allo: 06/51681 - via PEC scrivendo a protocollo@regione.lazio.legalmail.it o a urp@regione.lazio.legalmail.it oppure via modulo di contatto all'indirizzo <https://scriviurpnur.regione.lazio.it/>.
13. È sempre possibile proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell'Autorità disponibili all'indirizzo www.garanteprivacy.it.
14. Nei casi in cui LAZIOcrea, per le attività delegate, debba trattare dati personali sotto l'autorità della Regione Lazio si potrà, ove necessario, integrare la designazione a responsabile del trattamento prevista dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 952 del 15. dicembre 2021 che aggiorna le DGR 840/2018 che contiene in allegato apposita designazione redatta ai sensi dell'art. 28 del RGPD.
16. In virtù delle disposizioni normative in materia la presente Convenzione e tutti gli atti ad essa connessi saranno pubblicati e aggiornati sul profilo della Regione Lazio nella sezione "Amministrazione trasparente", onde garantire le funzioni di diffusione, pubblicità e trasparenza con le attenzioni previste dalla normativa vigente nel caso di pubblicazione di dati personali.

Art. 10

(Corrispettivo e trasferimento di risorse)

- I. Alla copertura finanziaria delle attività oggetto della presente convenzione concorrono le risorse comunitarie, statali e regionali previste dalla Decisione C (2015) 924 del 12 febbraio 2015, come modificata dalla Decisione della Commissione C (2022) 5476 del 26 luglio 2022, di approvazione del PO FESR Lazio 2014-2020 e dalla Decisione della Commissione C (2022) 7883 che ha approvato il PR Lazio FESR 2021-2027, in particolare:
- i. Il corrispettivo totale per la prestazione delle attività per il supporto all'Area Sistemi di Controllo nelle attività di controllo degli interventi selezionati nell'ambito del PO FESR Lazio 2014-2020 indicate nella linea I dell'art. 2 sono pari ad euro 236.346,00 oltre IVA 22%, così come dettagliato nell'allegato Piano delle attività.
 - ii. Il corrispettivo totale per la prestazione delle attività per il biennio 2023-2024 per il supporto all'Area Sistemi di Controllo per le misure finanziate a valere sul PR FESR Lazio 2021-2027 oggetto della presente Convenzione è pari ad euro 989.148,00 oltre IVA 22%, così come dettagliato nell'allegato Piano delle attività.

2. Le attività oggetto del servizio saranno rendicontate a costi reali, oltre il costo indiretto stimato forfettariamente nel limite del 15% del costo diretto di personale coerentemente con quanto indicato dall'art 54 del Reg. UE n. 1060/2021 (cd. off the shelf).
3. A seguito della sottoscrizione della presente convenzione, l'AdG provvede a trasferire le risorse, come di seguito precisato:
 - i. Per quanto concerne la Linea 1, il corrispettivo è versato in unica soluzione dietro presentazione della rendicontazione a saldo delle spese sostenute;
 - ii. Per quanto concerne la Linea 2, il corrispettivo è versato con le seguenti modalità:
 - a) 40% del budget annuale a titolo di anticipo alla firma della Convenzione e per ogni annualità;
 - b) 40% del budget annuale al netto dell'anticipo, dietro presentazione della rendicontazione delle spese sostenute nel primo semestre, contenente la documentazione attestante le spese effettivamente sostenute;
 - c) 20% del budget annuale dietro presentazione della rendicontazione delle spese sostenute nel secondo semestre contenente la documentazione attestante le spese effettivamente sostenute.
4. Nel rispetto del budget complessivo, e della data finale di ammissibilità della spesa prevista dai Regolamenti comunitari, l'AdG. si riserva la facoltà di autorizzare LAZIOcrea a trasferire nell'annualità successiva importi non utilizzati nelle precedenti annualità del Piano delle attività.
5. Il corrispettivo di cui ai commi precedenti verrà corrisposto previa comunicazione dell'approvazione della relazione delle attività svolte cui si riferiscono i servizi fatturati, (che a titolo indicativo e non esaustivo deve riportare la descrizione delle prestazioni fornite, l'indicazione del numero di risorse umane che hanno effettuato giornate lavorative, i giorni effettivi di lavoro, il costo complessivo maturato, i risultati raggiunti).
6. Per i suddetti servizi, che rientrano nell'ambito di applicazione dello split payment, ai sensi del DM del 23.01.2015 e delle successive circolari esplicative dell'Agenzia delle Entrate, LAZIOcrea emetterà fattura con l'indicazione "scissione dei pagamenti" o "split payment" per ogni annualità prevista dai PdA.
7. L'emissione delle fatture elettroniche, da parte di LAZIOcrea S.p.A., successive all'anticipo, avverrà a seguito della comunicazione di avvenuta approvazione della sopracitata rendicontazione da parte della Regione Lazio ed il provvedimento di liquidazione dovrà avvenire entro 60 giorni dal ricevimento della fattura elettronica, intestata a:

REGIONE LAZIO - Direzione Regionale per lo Sviluppo Economico, le Attività Produttive e la Ricerca VIA ROSA RAIMONDI GARIBALDI, 7 – 00145 ROMA.

C.F. 80143490581 e P.I. IT00968181008

Art. 11

(Risorse non utilizzate)

- I. Entro 60 dalla conclusione delle attività oggetto della presente Convenzione, LAZIOcrea si impegna ad effettuare la restituzione delle eventuali somme non utilizzate mediante versamento sul c/c bancario avente IBAN IT03M0200805255000400000292 intestato alla

Tesoreria della Regione Lazio, con indicazione della seguente causale di versamento “Supporto all’Area Sistemi di Controlli PR Lazio FESR 2021-2027– risorse non utilizzate”.

2. Per quanto concerne la restituzione delle somme non riconosciute si applicano le modalità, i termini e le procedure previste dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente, salvo diverse e successive indicazioni dell’AdG FESR.

Art. 12

(Obblighi nei confronti del personale)

1. LAZIOcrea deve osservare, nei riguardi del personale impiegato nell’espletamento delle attività oggetto della presente Convenzione, tutti gli obblighi derivanti da disposizioni normative e contrattuali in materia di lavoro, con particolare riferimento a quelli sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione, assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori.

Art. 13

(Disciplina Inadempienze)

1. La Regione procederà alla revoca dell’affidamento e alla risoluzione ipso iure della presente convenzione nei seguenti casi:
 - a. quando vi sia, da parte di LAZIOcrea, grave inosservanza degli impegni assunti o violazioni reiterate dei doveri relativi ai servizi prestati rispetto alle attività oggetto della presente convenzione;
 - b. cessione, anche parziale, delle attività a terzi, in assenza di autorizzazione da parte dell’Amministrazione;
 - c. mancato esercizio, in tutto o in parte, delle attività affidate.;
 - d. mancato rispetto degli obblighi imposti a suo carico qualora le inadempienze pregiudichino l’attuazione delle attività ed il raggiungimento dei targets/obiettivi del Programma FESR Lazio
 - e. quando, a seguito di contestazioni della Regione, sui fatti sovra descritti, LAZIOcrea non ponga in essere adeguate soluzioni nei tempi stabiliti.
2. Qualora la Regione riscontri l’esistenza di uno dei casi suindicati che siano imputabili a LAZIOcrea, provvederà a contestarlo al medesimo mediante notifica a mezzo posta elettronica certificata. LAZIOcrea dovrà inviare le proprie controdeduzioni entro dieci giorni lavorativi dal ricevimento della contestazione. In assenza di controdeduzioni, o nel caso in cui queste non siano accolte, la Regione procederà alla revoca dell’affidamento e alla risoluzione ipso iure della presente convenzione e a definire l’eventuale obbligo alla restituzione delle somme ricevute maggiorate degli interessi legali dovuti per il periodo di disponibilità.
3. Per ogni giorno di ritardo, oltre il valore di soglia determinato (5 giorni), dal giorno di accertamento dell’inadempimento e fino al giorno di documentato avvenuto ripristino di conformità, la Regione avrà la facoltà di applicare una penale pari allo 0,5 per mille del corrispettivo annuo, IVA esclusa entro il limite massimo del 10% del valore-annuale per:
 - ritardi imputabili a LAZIOcrea nell’esecuzione o ripetizione delle attività affidate;
 - ritardo rispetto alle scadenze, termini, adempimenti previsti dal Piano delle attività, o nei documenti e disposizioni formalizzate dall’AdG.;

4. Nel caso di non corretta esecuzione delle attività da parte di LAZIOcrea, la Regione avrà la facoltà di applicare una penale dello 0,5 per mille al giorno (parametrato sul corrispettivo annuo, IVA esclusa), a partire dal giorno in cui si rileva la difformità sino al momento in cui il servizio reso risulta conforme alle disposizioni contrattuali.
5. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che danno luogo all'applicazione delle penali di cui ai precedenti commi sono contestati per iscritto a LAZIOcrea a mezzo posta elettronica certificata entro dieci giorni dalla data in cui si configura l'inadempienza.
6. L'affidatario dovrà inviare le proprie controdeduzioni entro dieci giorni dal ricevimento della contestazione a mezzo posta elettronica certificata. In assenza di controdeduzioni, o nel caso in cui queste non siano accolte, la Regione procederà all'applicazione delle sanzioni previste nei precedenti commi dandone comunicazione a mezzo posta elettronica certificata.
7. Le cause di forza maggiore solleveranno LAZIOcrea da qualsiasi responsabilità, purché la società stessa ne dia tempestiva notizia alla Regione mediante posta elettronica certificata.
8. Nessun addebito potrà essere mosso nei confronti di LAZIOcrea nel caso di ritardi amministrativi dovuti dalla Regione o inadempimenti derivanti da mancati trasferimenti finanziari da parte della stessa, che incidano sul corretto svolgimento del progetto, in ragione della presente Convenzione, ovvero ne impediscano la conclusione. In tale ultima ipotesi la Regione riconoscerà le spese sostenute per il lavoro svolto, previa approvazione di idonea dettagliata relazione delle attività realizzate presentata da LAZIOcrea.

Art. 14

(Tracciabilità dei flussi finanziari)

1. LAZIOcrea assume tutti gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136.
2. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, la fattura emessa da LAZIOcrea per il servizio di cui trattasi dovrà recare il CUP F89B23000110009 e il riferimento del Programma di finanziamento, in particolare:
 - Per la linea 1 "POR FESR 2014/2020"
 - Per la linea 2 "PR FESR 2021/2027"
3. I corrispettivi di cui all'art. 10 della presente Convenzione saranno emessi in favore di LAZIOcrea con accredito sul conto corrente bancario di seguito indicato: IBAN del c/c dedicato: IT93G0100503218000000002146 acceso presso Banca Nazionale del Lavoro.
4. Le persone autorizzate ad operare sul citato conto sono:
 - Nicola Burrini nato a Nettuno il 14/12/1978 – CF BRRNCL78T14F880G
 - Andrea Spadetta nato a Napoli il 31/08/1965 – CF SPDNDR65M31F839E
5. È facoltà di LAZIOcrea sostituire la persona indicata, ma tale sostituzione non ha efficacia nei rapporti con l'Amministrazione fintanto che non sia stata ad essa formalmente comunicata a mezzo posta ordinaria con raccomandata a.r. ovvero mediante posta elettronica certificata.

6. Nel caso in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi degli istituti bancari o delle poste, ovvero i movimenti finanziari relativi al presente contratto non siano effettuati secondo gli strumenti del bonifico bancario o postale, il contratto si risolve automaticamente, secondo quanto disposto dall'art. 3 co. 8 della Legge 136/2010 citata.

Art. 15

(Imposte di registro e oneri fiscali)

1. Le imposte di bollo e di registro ed i relativi oneri accessori dovuti per la presente convenzione sono a carico di LAZIOcrea.

Art. 16

(Legge applicata e Foro competente)

1. La presente Convenzione è regolata dalla legge italiana.
2. Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra Regione Lazio e LAZIOcrea relativamente all'interpretazione e/o all'esecuzione e/o alla cessazione, per qualsiasi causa, della presente Convenzione, sarà demandata alla competenza esclusiva del Foro di Roma.

Letto, approvato e sottoscritto in formato digitale.

Per la Regione Lazio
Il Direttore della Direzione per lo sviluppo
Economico, le Attività Produttive e
la Ricerca

Per LAZIOcrea S.p.A. per l'Impiego
Il Direttore della Direzione
Fondi Comunitari Formazione e Servizi

Per LAZIOcrea S.p.A
Il Direttore della Direzione Organizzazione